



Torino li 23/11/2007

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ~~36~~ **7563** in data **26 NOV. 2007** relativa all'approvazione della **VARIANTE (strutturale) al PRGC del Comune di CASTELLETTO STURA (CN)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

Sulle norme di attuazione

-all'art.2bis, al comma 1.1, in conformità a quanto indicato al comma7 dell'art.27 della LR 56/77 smi, è inserita la disposizione iniziale che recita:

"Lungo il perimetro delle aree degli impianti produttivi in genere, attorno ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, nonché attorno alle nuove stalle di aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 e smi."

-all'art.2bis, di seguito al comma 1.2 è inserito un comma 1.3 che recita:

"A seconda dei casi previsti dagli artt.10 e 11 della LR n.52/2000 e nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini abitativi, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità, spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa."

-all'art.2bis, al comma 3.1 è inserita la seguente disposizione iniziale che recita:

"Ai sensi della lett.g) dell'art.142 del DL.vo 42/2004, tutti i territori coperti da foreste e da boschi esistenti nel territorio comunale di Castelletto Stura ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento così come definiti dall'art.2, commi 2 e 6 del DL.vo 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio."

-all'art.5, è aggiunto il seguente comma 10 che recita:

"L'esercizio dell'attività estrattiva è regolato dalla vigente legislazione del settore. Il Comune nel rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e di torbiere valuta la compatibilità delle azioni di trasformazione in base ai criteri espressi dal Documento di Programmazione delle Attività Estrattive predisposto dalla Regione Piemonte."

-all'art.8, al comma 5.2, di seguito alla dizione:"...previste al successivo art.9" è aggiunta la seguente che recita:

"nei limiti consentiti per ciascuna delle aree di piano."

-all'art.8, è aggiunto un comma 8, titolato "IL RECUPERO DEI RUSTICI" che recita:

"Nelle operazioni di recupero a fini abitativi del patrimonio ex agricolo esistente nelle aree del PRGC, trovano applicazione le disposizioni sul recupero stabilite dalla normativa della LR n. 9/2003."

-all'art.12 comma 6, di seguito alla dizione:"-sostituzione edilizia" è inserita la seguente che recita:

"ammessa solo nei casi".

-all'art.14 è aggiunto il seguente comma finale:

"Ai sensi della legge urbanistica regionale nelle aree di nuovo impianto residenziale di tipo R4, le dotazioni di superfici per spazi pubblici da reperire all'interno delle aree devono essere almeno pari a 25 mq. per ogni abitante insediabile, sino a 7 mq per abitante insediabile possono essere reperiti in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione."

-all'art.15 comma 1, la dizione di cui alla lettera b che recita:"Magazzini, depositi...omissis...nell'art.28 bis successivo" è sostituita da:

"La destinazione commerciale è consentita esclusivamente per la realizzazione di esercizi di vicinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui all'art.6 della DCR 563-13414/1999 e successiva DCR 59-10831/2006 come meglio specificato al successivo art.17bis-T1 comma 1 "

-all'art.16, il comma 2 è integrato dalla seguente dizione:

"Preventivamente alle nuove edificazioni e agli ampliamenti devono essere verificate le dotazioni di attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art 21 comma 1 della LR 56/77 smi, le quali devono essere commisurate all'entità degli insediamenti esistenti ed in progetto."

-all'art.16, è stralciato il comma 4 in quanto è riferito ad area inesistente.

-all'art.17bis-T1, comma 1, la dizione che recita: "Le aree per impianti terziario – commerciali...omissis...-commercio all'ingrosso ed al dettaglio;" è sostituita dalle seguenti disposizioni:

"Nell'area T1 la destinazione commerciale è consentita esclusivamente per la realizzazione di esercizi di vicinato, tenendo presente che ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all'art.6 della DCR 563-13414/1999 e successiva DCR 59-10831/2006, due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art.8 delle citate DCR, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) le vie o piazze veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge urbanistica citata, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibile diverse potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs 114/1996, e dal citato comma della legge urbanistica regionale;
- c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubblici, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
- d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperite nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2) della DCR 563-13414/1999 e successiva DCR 59-10831/2006 deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

Gli altri usi consentiti nell'area sono i seguenti:"

-all'art.26 è aggiunto il seguente comma 3 che recita:

"Relativamente ai territori comunali sottoposti agli usi civici si ricorda che le funzioni amministrative sulle terre di uso civico sono di competenza regionale a seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77. Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre d'uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso delle terre rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità assoluta. L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332."

-all'art.26 BIS il comma 1 è integrato come segue:

"Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative competono al Presidente della Provincia di Cuneo. Inoltre, sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento, situate all'interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico, individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi dell'art.1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art.30 della LR 56/77 e smi in quanto assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni."

-all'art. 28 è aggiunto il seguente comma 8 che recita:

"Le superfici gravate da asservimenti per le realizzazioni di residenze agricole (non aedificandi) e i fabbricati rurali sottoposti all'atto di impegno dell'avente diritto di cui all'art. 25, L.R. 56/77 smi, non devono essere oggetto di destinazioni d'uso, in atto o in progetto, diverse da quella agricola."

Il Responsabile del Settore
arch. Agostino Novara

Il Direttore
arch. Mariella Olivier